

REGOLAMENTO

MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "POLESINE"

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 5 del 25.06.2021

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/idr (TIBSI), modificata e integrata con la Deliberazione ARERA n. 227/2018/R/IDR e con la Deliberazione ARERA n. 3/2020/R/IDR, dà attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo l'istituzione del cd. **"bonus sociale idrico"**.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il cd. **"bonus idrico integrativo"**, ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine".
3. Il Regolamento, infine, conformemente a quanto stabilito dall'art. 23-ter, comma 1° deliberazione ARERA del 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, integrato e modificato dalla successiva deliberazione del 27 dicembre 2017, n. 918/2017/R/IDR, disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del Servizio Idrico Integrato a favore delle utenze operanti nel settore delle attività sociali, socio-assistenziali e dell'associazionismo nei Comuni ricadenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine". Per l'applicazione di tali agevolazioni viene utilizzata una quota della componente di costo della tariffa del Servizio Idrico Integrato "OPsocial", risultante dalle determinazioni del Consiglio di Bacino "Polesine" secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.

Art. 2 – Soggetti che beneficiano della compensazione nazionale

1. Hanno diritto alla compensazione della spesa gli utenti domestici residenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in condizioni di disagio economico e sociale appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità:

- non superiore a 8.265 euro;
- non superiore a 20.000,00 euro con nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico;
- beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza (di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n.26).

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale idrica attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus idrico per anno di competenza.

2. Tali soglie potranno variare in esito ai futuri provvedimenti della preposta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3 – Riconoscimento automatico del bonus sociale idrico

1. Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale idrico per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Sarà sufficiente che ogni anno il cittadino/nucleo familiare, che rientra in una delle condizioni di disagio economico specificate all'art. 2 del presente Regolamento, presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le prestazioni sociali agevolate.

L'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla *privacy* e delle disposizioni dell'Autorità in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Art. 4 – Modalità di erogazione e misura della compensazione

1. L'ammontare dell'agevolazione sarà calcolata, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali (pari a 18,25 mc/abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno, stabiliti dal legislatore) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, secondo i criteri del TICSII;
- la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura, secondo i criteri del TICSII;
- la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione, secondo i criteri del TICSII.

Il bonus sociale idrico nell'anno "a" è pertanto determinato dalla seguente formula:

$$B^S = (T_{agev}^a + T_f^a + T_d^a) * 18,25 * i$$

Dove "i" è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Per gli utenti domestici il bonus idrico sarà riconosciuto come una deduzione dalla prima bolletta utile ovvero, nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura di bollette precedenti risultanti insolute.

3. Per gli utenti domestici residenti che utilizzano una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale, il bonus idrico potrà essere erogato mediante deduzione nella bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario, in funzione delle modalità concordate tra Gestore, beneficiario e titolare del contratto.
4. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del bonus idrico, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.
5. Il valore del bonus idrico dovrà essere indicato espressamente in bolletta con apposita causale.

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Con deliberazione n. 918/2017/R/com del 27/12/2017 - art. 10.1, l'AEEGSI ha istituito a decorrere dal 01.01.2018 una nuova componente tariffaria, denominata UI3, del valore unitario di 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, istituita dalla succitata deliberazione n. 897/2017/R/IDR e volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale.

Art. 6 – Bonus idrico integrativo alle utenze domestiche residenti

1. L'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 897/2017 prevede la possibilità, in capo agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto gestore, di introdurre un bonus idrico integrativo.

2. Con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 5 del 23.07.2019 si è definito di adottare il bonus idrico integrativo secondo i criteri fissati dalla Delibera AEEGSI summenzionata e s.m.i., stabilendo un importo a disposizione di ciascun Comune dell'A.T.O. "Polesine", da destinare agli utenti domestici residenti, pari alla somma delle seguenti componenti:

- € 0,80 per ciascun utente domestico residente, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per ciascuno degli anni $a = \{2020, 2021\}$ quota parte delle economie residue della componente di costo "OPsocial" della tariffa del S.I.I. non erogata nelle annualità 2018 e 2019 (ai sensi della Delib. ARERA n. 235/2020/R/IDR), calcolata per il Comune i-esimo con la seguente formula:

$$\text{Contributo}_i = \text{Quota Fissa} + ((\Delta \text{OPsocial} - \text{Quota Fissa} * nc) / \text{Pop}_{\text{ATO}}) * \text{Pop}_i$$

Dove:

- Contributo_i: Importo del contributo destinato al Comune i-esimo;

- Quota Fissa: pari a € 250,00;
- ΔOPsocial: economie della componente di costo "OPsocial" della tariffa del S.I.I. non erogata nelle annualità 2018 e 2019;
- n_c : numero di Comuni appartenenti all'ATO Polesine;
- Pop_{ATO}: popolazione totale residente nell'ATO Polesine;
- Pop_i: popolazione residente nel Comune i-esimo;

3. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata direttamente al proprio Comune di residenza, in analogia a quanto stabilito per il bonus idrico nazionale.

4. Possono beneficiare di tale bonus integrativo utenti domestici residenti in situazioni di disagio economico e sociale e coloro ai quali sia riconosciuto il possesso dell'attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992, individuati dai Servizi sociali dei Comuni e comunicati al Gestore entro il 30 aprile dell'anno successivo, secondo i seguenti criteri:

- I beneficiari devono essere utenti domestici residenti diretti o indiretti;
- I beneficiari in possesso dell'attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore a euro 20.000,00=;
- I beneficiari del Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza, di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26;
- Il bonus integrativo non deve superare l'80% dell'importo complessivo annuo delle fatture relative al Servizio idrico integrato;
- Il bonus idrico integrativo è riconosciuto dal Gestore al beneficiario mediante l'erogazione di un contributo una tantum, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, tramite compensazione in fattura per gli utenti diretti, e tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità per gli utenti indiretti;
- Le quote di bonus integrativo non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del Gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino "Polesine".

Art. 7 – Bonus idrico integrativo a favore di utenze che operano nelle politiche sociali

1. Con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 6 del 23.07.2019 si è definito di destinare al bonus idrico integrativo a favore di utenze del S.I.I. che operano interventi di politiche sociali nel territorio dei Comuni dell'A.T.O. "Polesine" la quota residua di "OPsocial" nell'esercizio corrente anno "a" non erogata per bonus alle utenze domestiche residenti, pari a € 0,40= per ciascun utente domestico residente, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 8 – Modalità di utilizzo della quota OPsocial

1. Sulla base dei criteri indicati agli articoli 6 e 7, il Consiglio di Bacino "Polesine" invierà comunicazione a tutti i Comuni indicando l'importo totale del fondo assegnato a ciascuna Amministrazione.

2. I Comuni dovranno produrre al Gestore acquevenete Spa, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, l'elenco delle utenze che andranno a beneficiare del bonus, con indicato l'importo da ridurre a ciascuna di esse sull'ammontare totale della fattura del Servizio Idrico Integrato.

I soggetti beneficiari di tale agevolazione dovranno essere utenti titolari di contratto di fornitura del servizio idrico.

Art. 9 – Pubblicità

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale www.atopolesine.it.

2. Il Gestore, acquevenete Spa, darà opportuna informazione attraverso i flussi di bollettazione e il sito internet www.acquevenete.it circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.

3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante i propri sito web istituzionali, presso gli sportelli URP e con ogni altra modalità ritenuta idonea.